

CONGEDO PARENTALE E LEGGE 104
LE NOVITA' DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL D.lgs 105/2022
IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2022,

A seguito della pubblicazione in G.U. del D.l.vo 15/2022 (in vigore dal 13 agosto 2022) e tenuto conto dei chiarimenti forniti dall'INPS, con i messaggi n° 3066 del 4 agosto 2022 (Congedo Parentale) e n° 3096 del 5 agosto (Legge 104), riteniamo opportuno, per rispondere ai numerosi quesiti sottopostoci, fornire uno schema delle novità introdotte in materia di CONGEDO PARENTALE e TUTELA DI CUI ALLA LEGGE 104/1992

CONGEDO PARENTALE

AVENTI TITOLO	CONGEDO SPETTANTE	DOVE PRODURRE ISTANZA	LA FRUZIONE	INDENNITA' SPETTANTE
MADRE	<i>Tre mesi (non trasferibili all'altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino.</i>	<i>Richiesta al datore di lavoro e in seguito mediante presentazione della domanda telematica all'INPS</i>	<i>Il diritto è esteso al 12° anno di vita del bambino (prima erano 6), ovvero dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, e non più fino al sesto anno.</i>	<i>Primo mese al 100% (come da CCNL) I restanti al</i>
PADRE	<i>Tre mesi (non trasferibili all'altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino</i>	<i>Come sopra</i>	<i>Il diritto è esteso al 12° anno di vita del bambino, ovvero dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, e non più fino al sesto anno.</i>	<i>30%</i>
PADRE	<i><u>Congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ore e fruibili anche in via non continuativa).</u></i>	<i>Comunicazione scritta al datore di lavoro con un anticipo non minore di cinque giorni, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.</i>	<i>In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Può essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e resta valido in caso di morte perinatale del figlio.</i>	<i>100%</i>
ENTRAMBI I GENITORI	<i>Entrambi i genitori possono fruire, <u>alternativamente tra loro</u>, di ulteriori 3 mesi.</i>	<i>Richiesta al datore di lavoro e in seguito mediante presentazione della domanda telematica all'INPS</i>	<i>In totale si arriva a 9 mesi di congedo (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore)</i>	<i>30%</i>
GENITORE UNICO	<i>Nel caso vi sia un solo genitore il congedo è esteso a 11 mesi</i>	<i>Come sopra</i>	<i>Indennità del 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi.</i>	<i>30% (per 9 mesi) Senza retribuzione per ulteriori 2 mesi.</i>

PERMESSI E CONGEDI LEGGE 104

CONGEDO SPETTANTE	BENEFICIARI	DOVE PRODURRE ISTANZA	INNOVAZIONE NORMATIVA
<p>CONGEDO STRAORDINARIO (fino a 2 anni)</p>	<p><i>Il congedo spetta con il seguente ordine di priorità:</i></p> <p><u>Coniuge o parte dell'unione civile;</u> Figli conviventi; Fratelli o sorelle conviventi; <u>Parenti o affini entro il terzo grado conviventi (nel caso in cui i suddetti beneficiari siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti).</u></p>	<p><i>Il lavoratore è tenuto a trasmettere apposita Domanda telematica all'INPS.</i></p>	<p><i>Si ammette il diritto al congedo "anche nel caso in cui la <u>convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta</u>", a patto che sia garantita per tutto il periodo interessato.</i></p> <p><i>Si introduce il "<u>convivente di fatto</u>" tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo.</i></p>
<p>TRE GIORNI per assistenza</p>	<p><i>Coniuge;</i> <i>Parte dell'unione civile;</i> <i>Convivente di fatto;</i> <i>Parenti o affini entro il secondo grado.</i></p> <p><i>La possibilità di fruire dei permessi è estesa a parenti ed affini entro il terzo grado nel caso in cui i suddetti soggetti abbiano compiuto 65 o siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.</i></p>	<p><i><u>Più soggetti</u> aventi diritto potranno chiedere all'INPS l'autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti, <u>in alternativa tra loro</u>, per assistere la stessa persona disabile grave.</i></p> <p><i>La domanda va prodotta all'INPS che segnala l'esito positivo all'interessato il quale dovrà darne comunicazione al datore di lavoro. (In via di definizione)</i></p>	<p><i>E' eliminato il principio di REFERENTE UNICO</i></p> <p><i>Il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti che assistono alternativamente la persona disabile.</i></p> <p><i>I lavoratori che usufruiscono dei permessi hanno diritto di priorità nell'accesso al <u>lavoro agile</u> o ad altre forme di lavoro flessibile.</i></p>